

# CAPITOLATO di GARA

## per l'affidamento del servizio di medico autorizzato alla tutela della salute dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato consiste nell'erogazione in favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro di prestazioni sanitarie nell'ambito specialistico della Medicina del Lavoro finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, dipendenti dell'Azienda Ospedaliera suddetta sia presso la sede del presidio ospedaliero S. Croce di Fano sia presso la sede del presidio ospedaliero S. Salvatore di Pesaro Centro e Muraglia.

**Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006 e smi.**

In deroga a quanto previsto dall'art.10, comma 1 e dall'art.119 del D.Lgs. 163/06 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della Direzione Medica del Presidio di Fano o a persona da questi incaricata.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **Appalto:** affidamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- **Azienda:** l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- **Appaltatore:** l'operatore economico partecipante/aggiudicatario;
- **Direzione di Presidio (DMP):** le Direzioni Mediche di Presidio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- **Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente (SIO-MC):** il Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

### Art. 2 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

### Art. 3 - ATTIVAZIONE DELL'APPALTO E DURATA

L'intero servizio in appalto dovrà essere attivato entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

**Il contratto avrà durata di tre anni,** a decorrere dalla data indicata nel contratto, salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dalla lettera di invito o dalle norme vigenti.

Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato, nel rispetto della vigente normativa in materia.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto a garantire la prestazione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente.

### Art. 4 - ATTIVITA' E VOLUMI DEL SERVIZIO

Ai fini di dimensionare l'entità del servizio si riportano i seguenti dati.

In base alla qualifica di appartenenza il personale è classificato in:

DESCRIZIONE RUOLO	Descrizione tipo dipendente	totale
RUOLO SANITARIO	DIRIGENZA MEDICA/NON MEDICA	429
RUOLO SANITARIO	COMPARTO	1169
RUOLO AMMINISTRATIVO	DIRIGENZA E COMPARTO	142

Il numero di personale radioesposto classificato nelle categorie A e B riferito all'anno 2012 è il seguente:

**P.O. "San Salvatore" Pesaro:**

Radioesposti <b>Categoria A</b>	<b>n. 153</b>
Radioesposti <b>Categoria B</b>	<b>n. 114</b>

**P.O. "Santa Croce" Fano:**

Radioesposti <b>Categoria A</b>	<b>n. 55</b>
Radioesposti <b>Categoria B</b>	<b>n. 30</b>

Il numero indicativo presunto di prestazioni da erogare all'anno (considerando come riferimento l'anno 2012), intese come visite mediche del personale radioesposto, è il seguente:

**P.O. "San Salvatore" Pesaro:**

Radioesposti <b>Categoria A</b>	<b>n. 153 x 2</b>	Visita semestrale
Radioesposti <b>Categoria B</b>	<b>n. 114</b>	Visita annuale
Nuove assunzioni, trasferimenti, cambio mansione	<b>n. 30</b>	Visita annuale
<b>Totale annuo</b>	<b>n. 450</b>	Visite

**P.O. "Santa Croce" Fano:**

Radioesposti <b>Categoria A</b>	<b>n. 55 x 2</b>	Visita semestrale
Radioesposti <b>Categoria B</b>	<b>n. 30</b>	Visita annuale
Nuove assunzioni, trasferimenti, cambio mansione	<b>n. 15</b>	Visita annuale
<b>Totale annuo</b>	<b>n. 155</b>	Visite

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Ospedaliera. Eventuali ulteriori visite che si dovessero rendere necessarie durante la vigenza contrattuale sono ricomprese nell'importo complessivo offerto.

L'aggiudicatario dovrà espletare tutte le attività (oltre alle visite di sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti) rientranti nelle mansioni proprie del Medico Autorizzato che si dovessero comunque rendere necessarie durante la vigenza contrattuale, quali ad esempio:

- la partecipazione al lavoro della Commissione dell'Azienda per la valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- gli adempimenti previsti dalle norme di legge per la cessazione del servizio e la chiusura della documentazione sanitaria personale dei lavoratori radioesposti;
- la reportistica periodica al Datore di Lavoro dell'Azienda riguardante l'attività svolta;
- ecc.

## **Art. 5 – REGOLE GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **5.1) Sede e orari del Servizio.**

Il servizio oggetto dell'appalto si svolgerà sia presso la sede del Presidio Ospedaliero San Salvatore (P.le Cinelli, 4 – Pesaro) sia presso la sede del Presidio Ospedaliero Santa Croce (Via Veneto, 2 – Fano) di questa Azienda, negli spazi dedicati al servizio di Tutela della Salute dei Lavoratori.

Il Servizio dovrà essere garantito nella fascia oraria di attività del Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente delle strutture ospedaliere di Pesaro e di Fano.

### **5.2) Struttura e materiali disponibili per il servizio.**

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, camice, guanti, mascherine chirurgiche e all'occorrenza ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere);
- personal computer per le necessità legate all'attività oggetto del servizio in appalto,
- materiale di cancelleria.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione per il servizio le seguenti dotazioni di strutture, attrezzature e materiali:

- locale ambulatorio con scrivania, lettino per visita, armadio per materiali sanitari e frigorifero;
- cartelle per la documentazione sanitaria, modulistica cartacea;
- un fax utilizzato dal Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente.

### **5.3) Numero di medici incaricati del servizio.**

Al fine di garantire un riferimento univoco e una continuità di trattamento sanitario nei confronti dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliera, il personale che l'appaltatore dovrà dedicare all'espletamento del servizio (ossia medici incaricati del servizio con funzioni di Medico Autorizzato) dovrà essere in numero massimo di n.2, di cui n.1 in qualità di titolare della funzione e n.1 in qualità di sostituto.

### **5.4) Personale aziendale di riferimento e di collaborazione.**

I medici con funzione di Medico Autorizzato incaricati del servizio oggetto dell'appalto dovranno avvalersi esclusivamente della collaborazione e del supporto operativo (programmazione visite, gestione organizzativa delle prestazioni sanitarie e della documentazione sanitaria dei lavoratori, ecc.) di personale infermieristico del Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente delle strutture ospedaliere di Pesaro e di Fano e faranno riferimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, in quanto "Datore di Lavoro", e a un Dirigente Medico della DMP incaricato dal Responsabile DMP di Fano per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

### **5.5) Caratteristiche del Servizio.**

Il servizio oggetto dell'appalto prevede fundamentalmente lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria del personale sottoposto a radiazioni ionizzanti, dipendente con contratto o in servizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma presso l'Azienda Ospedaliera, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e in applicazione delle indicazioni organizzative del Datore di Lavoro.  
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal Medico Autorizzato in integrazione organizzativa con la Direzione Medica di Presidio e il Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente e prevede visite al personale in fase di assunzione in servizio, visite periodiche e visite straordinarie per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti;
- collaborazione sotto il profilo progettuale e procedurale, nonché nella fase realizzativa, con le strutture e le figure dell'Azienda Ospedaliera coinvolte nei processi di Tutela della Salute dei Lavoratori e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro (Medico Competente, Direzione Medica di Presidio, Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente, Servizio Prevenzione e Protezione, Esperto Qualificato per la Radioprotezione, Dipartimento Professioni Infermieristiche, Ostetriche Tecniche e Riabilitative).

Tutti gli esami di laboratorio, strumentali e diagnostici necessari per l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria sono a carico dell'Azienda Ospedaliera.

### **5.6) Verifica dell'esecuzione servizio.**

L'attività dei medici con funzione di Medico Autorizzato incaricati del servizio è soggetta alla verifica da parte del Responsabile della Direzione Medica di Presidio di Fano o a persona da questi incaricata, che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

Il sistema di verifica prevede essenzialmente il controllo del rispetto dei contenuti delle procedure aziendali adottate per la Tutela della Salute dei Lavoratori, sia sotto l'aspetto della periodicità degli accertamenti sanitari per le diverse categorie di lavoratori, sia dei profili diagnostici previsti, sia di tutte le attività disciplinate dal presente capitolato e quelle che si renderanno necessarie sulla base delle norme di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata del contratto.

### **5.7) Norme generali**

I medici specialisti incaricati del servizio oggetto dell'appalto **sono tenuti a:**

- adempiere nell'esecuzione del servizio ai contenuti di tutte le norme di legge vigenti riguardanti la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza degli stessi nell'ambiente di lavoro;
- garantire, in particolare, lo svolgimento di tutte le funzioni e attività previste dal D.Lgs 230/1995 e s.m.i. con specifico riferimento al capo VIII;

- garantire, per i lavoratori radioesposti, lo svolgimento di tutte le funzioni e attività di Medico Competente previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con specifico riferimento alle disposizioni previste nel Titolo I Sezione V;
- rendersi disponibili per tutte le richieste del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- collaborare con le Direzioni Mediche di Presidio, il Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente, il Servizio Prevenzione e Protezione e l'Esperto Qualificato nelle attività riguardanti la tutela della salute dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliera;
- recepire e/o eventualmente aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti vigente nell'Azienda Ospedaliera;
- partecipare al lavoro della Commissione dell'Azienda per la valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, se e quando richiesto e con le modalità stabilite dalla Direzione Medica di Presidio;
- collaborare alla stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in Ambiente di lavoro con le strutture e le figure dell'Azienda Ospedaliera coinvolte in tale attività (Medico Competente, Servizio Prevenzione e Protezione, Esperto Qualificato per la Radioprotezione, Direzione Medica di Presidio, Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente);
- rendersi disponibili in occasione di eventuali necessità dell'Azienda Ospedaliera caratterizzate da urgenza di intervento su richiesta della Direzione Medica di Presidio o del Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente;
- partecipare attivamente, se e quando richiesto dalla DMP, agli incontri stabiliti nell'ambito del percorso organizzativo per la Tutela della Salute dei Lavoratori e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Ospedaliera;
- mantenere in ogni momento in cui svolgono il servizio un comportamento educato, serio e decoroso, conforme alla deontologia professionale medica e adeguato alla funzione specifica di medici incaricati della tutela della salute dei lavoratori;
- indossare la divisa (camice bianco) e cartellino di identificazione durante lo svolgimento del servizio;
- consegnare prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto il/i proprio/i nominativo/i, indirizzo/i e i recapiti telefonici (ai quali devono essere effettivamente reperibili);
- fornire tempestivamente al Responsabile della DMP di Fano o al suo incaricato, in base alle modalità e periodicità stabilite dal medesimo, il dettaglio del servizio espletato (numero visite, date e tipologia delle stesse).

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Ospedaliera attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi da dipendenti dell'Azienda Ospedaliera per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni di Medico Autorizzato;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Ospedaliera, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del Responsabile della DMP di Fano o suo incaricato;
- impartire disposizioni al personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera senza previa autorizzazione del Responsabile della DMP di Fano o suo incaricato;
- impartire disposizioni al personale infermieristico del Servizio Igiene Ospedaliera-Medicina Competente, che collabora con i medesimi nella tutela della salute dei lavoratori, senza previa autorizzazione del Responsabile della DMP di Fano o suo incaricato e del Referente dell'Igiene Ospedaliera.

## **Art. 6 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO**

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto all'art.5 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore ed il personale da esso dipendente devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di **€ 1.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

#### **Art. 7 PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO AL SERVIZIO**

Il rapporto contrattuale che si costituirà fra l'Azienda Ospedaliera e l'appaltatore ha connotazione esclusiva di appalto di servizio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del servizio, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Al fine di garantire un riferimento univoco e una continuità di trattamento sanitario nei confronti dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliera, il personale che l'appaltatore dovrà dedicare all'espletamento del servizio (ossia: medici incaricati del servizio con funzioni Medico Autorizzato) dovrà essere in numero massimo di n.2 di cui n.1 in qualità di titolare della funzione e n.1 in qualità di sostituto.

I dipendenti dell'appaltatore saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il personale dell'appaltatore dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda. riferite agli stessi.

#### **Art. 8 SICUREZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la propria e l'altrui sicurezza durante l'esecuzione del servizio, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera ha segnalato che, trattandosi di prestazione di tipo intellettuale, non è necessario procedere alla elaborazione del D.U.V.R.I.; pertanto i costi relativi alla

sicurezza, finalizzati alla riduzione o eliminazione dei rischi interferenti, di cui all'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, risultano essere pari a zero.

#### **Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della Direzione Medica del Presidio di Fano o a persona da questi incaricata.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 s.m.i e dal DPR 207/2010.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- concordare con l'impresa aggiudicataria il piano di lavoro;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità.

#### **Art. 10 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.**

Il servizio verrà remunerato al prezzo a corpo mensile (P1) offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

La fatturazione dovrà essere mensile, posticipata. Qualora si renda necessario determinare l'importo contrattuale per frazioni di mese, verrà utilizzato l'anno commerciale (360 giorni).

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC all'indirizzo bilancio.aomarchenord@emarche.it.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DE.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'AORMN, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art.115 e 7 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nel mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

**La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda** (es. se decorrenza del contratto fosse dal 01/05/2013 al 30/04/2016 e se la richiesta di revisione prezzi fosse notificata a questa Azienda il 20/08/2014, la revisione dei prezzi (calcolata sulla base dell'indice Istat FOI rilevato nel mese di aprile 2014 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) sarà applicata a decorrere dal 01/09/2014).

#### **Art. 11 - SUBAPPALTO**

E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascun appaltatore partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta la parte del servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

### **Art. 13- INADEMPIENZE E PENALI**

L'Azienda - su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di disservizi/inadempienze da € 100,00 a € 2.000,00 a discrezione dell'Azienda, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

### **Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 6 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- si verifichino ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

#### **Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

#### **Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.